

RILASCIO DEL DURC

LE PRINCIPALI INNOVAZIONI PREVISTE DA AGOSTO 2013

Le innovazioni introdotte dalla Legge 98 del 9 agosto 2013

Le principali innovazioni in materia di semplificazione del rilascio del DURC introdotte dall'art. 31 dal Decreto legge 21 giugno 2013 n.69 ("Decreto del fare"), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 risultano essere:

- 1) **appalti pubblici** - obbligo dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, relativo all'impresa affidataria e ai subappaltatori (compreso, per questi ultimi, il rilascio dell'autorizzazione).
- 2) **intervento sostitutivo** – per le pubbliche amministrazioni è confermato l'intervento sostitutivo per il pagamento dei debiti contributivi, accertati mediante il DURC, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi e alle Casse Edili.
- 3) **validità DURC** – i DURC rilasciati per contratti pubblici, benefici normativi e contributivi, agevolazioni con cofinanziamento europeo e, fino al 31 dicembre 2014, anche lavori edili privati, valgono 120 giorni dalla data del rilascio.

Precisazioni:

- a) nei contratti pubblici, il DURC acquisito d'ufficio per la verifica della dichiarazione sostitutiva viene utilizzato, se in corso di validità, anche nei casi di aggiudicazione e stipula del contratto.
- b) per il pagamento dei SAL si prevede l'acquisizione d'ufficio del DURC ogni 120 giorni mentre per il pagamento del saldo finale è necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

N.B. Si precisa, infine, che **in caso di inadempienze contributive**, gli Enti interessati, prima del rilascio del DURC, devono invitare l'impresa, mediante invio PEC all'impresa stessa o al consulente delegato, a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

Richiesta e invio Durc tramite PEC

Dal 2 settembre 2013 lo Sportello unico previdenziale **non consentirà** più l'inoltro della richiesta di Durc se non sarà indicato, nel modulo telematico di richiesta, l'indirizzo PEC del richiedente, sia esso una Stazione appaltante, un'Amministrazione procedente, una SOA o un'impresa.

I Durc richiesti dal 2 settembre 2013 saranno recapitati dalle sedi territoriali di INPS e INAIL e dalle Casse Edili **esclusivamente tramite PEC** all'indirizzo indicato nella richiesta.

Si precisa che, per i Durc richiesti dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni procedenti, il certificato verrà inviato in copia anche all'impresa soltanto nel caso in cui nella richiesta sia stata indicata la PEC dell'impresa stessa.

N.B. Si ricorda, inoltre, che la PEC dell'impresa è indispensabile anche per l'invito alla regolarizzazione contributiva trasmesso dalla Cassa Edile, così come previsto dal DL 69/2013.

Si sottolinea, infine, che il termine del 2 settembre p.v. per l'utilizzo esclusivo della PEC per il recapito del Durc è stato fissato e reso operativo in accordo con INPS e INAIL (tenute ad applicare il Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Chiarimenti su Decreto Legge n.35/2013 convertito nella legge 64/2013 e DURC

Con il citato Decreto sono state emanate disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, maturati al 31 dicembre 2012.

- 1) Ai fini del pagamento dei citati debiti, l'art.6, comma 11 ter del decreto stabilisce che l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento.
- 2) Nel caso, invece, si tratti di forniture e servizi con affidamento diretto, l'applicativo Sportello Unico prevede che il richiedente utilizzi la categoria "altra tipologia" e, qualora si tratti di un pagamento relativo a debiti della Pubblica Amministrazione di cui al Decreto in esame, indichi nel campo "alla data del" la data di emissione della fattura o equivalente.

Per tale fattispecie di richieste, poiché lo Sportello Unico non consenta di evitare l'interrogazione alla BNI ed essendo questa irrilevante ai fini della verifica della regolarità contributiva con la Cassa Edile per i casi in esame, gli enti territoriali dovranno adeguare l'esito della richiesta alla BNI alle risultanze della verifica operata sul proprio sistema gestionale.

N.B. Si fa presente che i sistemi informatizzati attualmente in uso da parte delle Casse Edili per la gestione del DURC consentono già di poter identificare automaticamente le richieste di DURC collegate al pagamento delle fatture nei casi di affidamento diretto.

Circolare 36/2013 Ministero del lavoro

La circolare 36/2013 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all'applicazione di quanto previsto dall'art. 31 del DL 69/2013 evidenzia come il Ministero abbia chiarito innanzitutto che la **validità di 120 giorni si applica solo ai Durc rilasciati dopo il 21 agosto 2013**, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.

Tale validità quadrimestrale decorre, per i Durc richiesti per verifica di auto dichiarazione, non dalla data di rilascio del documento ma dalla data di verifica espressamente indicata nella richiesta.

La circolare, inoltre, chiarisce che, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la possibilità di utilizzare altri Durc già rilasciati sia limitata, per il momento, a quelli richiesti dalla stessa stazione appaltante, in attesa delle necessarie modifiche allo Sportello Unico Previdenziale.